

9 ottobre 2019



BREXIT – Incontro con gli operatori della logistica

Bologna Interporto



Gli scenari

- ulteriore proroga del termine previsto dall'art.50 del TUE oltre il 31 ottobre 2019;
- il cd. «Benn Act» (dal nome della parlamentare Hilary Benn), approvato il 9 settembre u.s., imporrebbe al primo ministro britannico di chiedere una proroga del suddetto termine al 31 gennaio 2020, ove non si raggiunga un accordo con l'UE entro il 19 ottobre p.v. (la Court of Sessions di Edimburgo ha respinto l'azione legale intentata dalla deputata Joanna Cherry + altri per l'emissione di un ordine giudiziale in tal senso);
- uscita del Regno Unito dall'UE senza accordo entro il 31 ottobre 2019;
- convocazione di nuove elezioni politiche nel Regno Unito;
- approvazione dell'Accordo di recesso nella sua formulazione attuale o previa sua rinegoziazione, ovvero previa rinegoziazione della dichiarazione politica sul quadro delle future relazioni tra UE e Regno Unito;
- revoca unilaterale da parte del Regno Unito della decisione di recedere dall'UE.

L'accordo di recesso negoziato dal governo May: il periodo di transizione (31/12/2020)

Il diritto UE continua ad applicarsi
al Regno Unito e al suo interno come se fosse uno Stato membro.

Il Regno Unito resta nell'Unione doganale e nel mercato unico
con tutte e quattro le libertà e tutte le politiche UE.

Il Regno Unito sarà vincolato dagli obblighi derivanti da tutti gli accordi internazionali dell'UE

Nel commercio questo significa che i paesi terzi manterranno inalterato il livello di accesso al mercato del Regno Unito.

Il Regno Unito non potrà applicare nuovi accordi in settori di competenza esclusiva dell'UE, salvo se questa lo autorizza.

Il Regno Unito non sarà più rappresentato nelle istituzioni, organi e organismi dell'UE

A partire dalla fine del periodo transitorio e fino alla conclusione di un accordo sulle future relazioni:

- E' prevista la creazione di un'area doganale comune che comprende il territorio dell'UE e quello del Regno Unito, nella quale all'Irlanda del Nord si applica il codice doganale dell'Unione in modo integrale, rimanendo di fatto nel mercato unico dell'UE;
- Nessun controllo nel transito delle merci tra Irlanda ed Irlanda del Nord, ma solo a destinazione;
- Per le merci dirette nell'Irlanda del Nord in provenienza da altri territori del Regno Unito sono previsti controlli del rispetto degli standard UE in materia di protezione dei consumatori, degli operatori economici e delle imprese del mercato unico;
- Il Regno Unito è tenuto ad armonizzare la propria politica commerciale a quella dell'UE, **ciò implica che lo stesso non potrà applicare dazi più bassi di quelli dell'UE per le merci importate da Paesi terzi o applicare regole di origine diverse e che potrà stipulare accordi indipendenti dall'UE solo su servizi ed investimenti (non sulle merci).**



BREXIT: la nuova proposta di Boris Jhonson



THE PRIME MINISTER

2 October 2019

Dear Jean-Claude,

Due confini per 4 anni

- alla fine del periodo transitorio l'Irlanda del Nord uscirebbe sia dall'UE sia dall'unione doganale, come il resto del Regno Unito, ma rimarrebbe allineata al mercato unico per i beni agricoli ed industriali per 4 anni (fino al 2025);
- al termine dei quattro anni spetterebbe al parlamento di Belfast decidere se prorogarlo o istituire un confine più tradizionale con Dublino;
- nello stesso periodo l'Irlanda del Nord godrebbe comunque di una esenzione dall'applicazione del codice doganale dell'Unione e della disciplina unionale in tema di IVA, nonché dall'obbligo di uniformarsi alle tutele europee sul lavoro;
- i controlli doganali tra Irlanda ed Irlanda del Nord non verrebbero effettuati al confine.



Donald Tusk
[@eucopresident](#)

[@BorisJohnson](#), what's at stake is not winning some stupid blame game. At stake is the future of Europe and the UK as well as the security and interests of our people. You don't want a deal, you don't want an extension, you don't want to revoke, quo vadis?

12:39 PM · 8 ott 2019



BREXIT «NO DEAL»

A decorrere dalla data del recesso, le norme dell'Unione nel settore doganale non si applicheranno più al Regno Unito. Il Regno Unito sarà considerato come qualsiasi altro paese terzo con il quale l'UE non ha alcun rapporto commerciale preferenziale, accordo doganale o di altro tipo. Il Regno Unito non avrà più accesso ai sistemi informatici doganali dell'UE.



Le principali implicazioni

- per effettuare operazioni con il Regno Unito sarà necessario dotarsi del codice EORI, tuttavia a partire dalla data del recesso i codici EORI rilasciati dal Regno Unito non saranno più validi nell'UE a 27;
- qualsiasi autorizzazione concessa dalle autorità doganali britanniche non sarà più valida nell'UE a 27;
- le autorizzazioni rilasciate da un'autorità doganale dell'UE a 27 rimarranno valide, tuttavia potrebbe essere necessaria una modifica (es. nuovo calcolo dell'importo di riferimento per un'autorizzazione all'impiego della garanzia globale);
- le decisioni ITV ed IVO rilasciate dalle autorità doganali del Regno Unito non saranno più valide nell'UE a 27, così come quelle rilasciate dalle autorità doganali dell'UE a 27 nei confronti di detentori di codici EORI del Regno Unito;
- ai fini del rilascio di IVO, peraltro, le autorità doganali dell'UE a 27 non dovranno considerare come «originari» i fattori produttivi del Regno Unito.



Aspetti relativi all'origine preferenziale

- merci prodotte nell'UE a 27 prima del recesso, importate nel Regno Unito a partire da tale data non saranno considerate originarie dell'UE verso un Paese partner preferenziale dell'UE;
- merci originarie di Paesi partner preferenziali, importate nel Regno Unito prima del recesso ed importate nell'UE a 27 dopo tale data, non saranno considerate originarie del Paese partner corrispondente;
- a decorrere dalla data di recesso le dichiarazioni del fornitore rilasciate da fornitori del Regno Unito non potranno essere utilizzate per il rilascio o la compilazione di prove dell'origine nell'UE a 27;
- i fornitori stabiliti nell'UE a 27 dovrebbero informare l'esportatore se la propria dichiarazione a lungo termine sia ancora valida;
- **le prove dell'origine rilasciate o compilate prima della data del recesso restano valide se l'esportazione della partita è stata effettuata prima della data del recesso.**



Esportatori autorizzati e REX

- le autorizzazioni ovvero le registrazioni nel sistema REX rilasciate dal Regno Unito, quelle concesse dall'autorità doganali dell'UE a 27 ad operatori stabiliti nel Regno Unito ovvero muniti di codice EORI britannico non saranno più valide nell'UE a 27;
- gli esportatori autorizzati e/o registrati, stabiliti nell'UE a 27, dovrebbero informare l'autorità doganale nazionale delle modifiche delle condizioni alle quali sono stati autorizzati;

Il transito

A decorrere dalla data del recesso, il Regno Unito aderirà a pieno titolo alla convenzione relativa ad un regime comune di transito, potrà quindi avvalersi di tale regime e continuare ad avere accesso al sistema di transito informatizzato (NCTS). Le operazioni di transito in corso al momento del recesso continueranno quindi nel sistema NCTS.



TRANSITO: gli scenari possibili - 1


Merci che circolano in regime di transito da un ufficio doganale di partenza nell'UE a 27 o in un paese di transito comune, verso un ufficio di destinazione nel Regno Unito.

Le merci sono ancora nell'UE a 27 alla data del recesso:

- il regime di transito unionale prosegue come transito comune;
- l'ufficio di entrata nel Regno Unito svolge i compiti dell'ufficio di transito, chiedendo i dati all'ufficio di partenza (IE 114);
- alla frontiera esterna dell'UE a 27 è presentata una EXS, se previsto.

Le merci si trovano già nel Regno Unito alla data del recesso:

- il movimento di transito prosegue fino all'ufficio doganale di destinazione.



TRANSITO: gli scenari possibili - 2


Merci che circolano in regime di transito da un ufficio doganale di partenza nel Regno Unito verso un ufficio doganale di destinazione nell'UE a 27 o in un paese di transito comune.

Le merci sono ancora nel Regno Unito alla data del recesso:

- il regime di transito unionale prosegue come transito comune;
- l'ufficio di entrata nell'UE a 27 svolge i compiti dell'ufficio di transito, chiedendo i dati all'ufficio di partenza (IE 114);
- alla frontiera esterna dell'UE a 27 è presentata una ENS, se previsto.

Le merci si trovano già nell'UE a 27 alla data del recesso:

- il movimento di transito prosegue fino all'ufficio doganale di destinazione.




Merci che circolano in regime di transito attraverso il Regno Unito.

Le merci sono ancora nell'UE a 27 o in un paese CTC alla data del recesso:

- il regime di transito prosegue come transito comune nel Regno Unito;
- l'ufficio di entrata nel Regno Unito e quello di reingresso nell'UE a 27 svolgono i compiti dell'ufficio di transito, chiedendo i dati all'ufficio di partenza (IE 114);
- alla partenza dal territorio dell'UE a 27 è presentata una EXS, se previsto.

Le merci hanno già attraversato il Regno Unito alla data del recesso:

- il movimento di transito prosegue fino all'ufficio doganale di destinazione.



I regimi speciali diversi dal transito

A decorrere dalla data del recesso, tutte le autorizzazioni concesse dal Regno Unito per il deposito doganale, l'ammissione temporanea, l'uso finale, il perfezionamento attivo ed il perfezionamento passivo non saranno più valide nell'UE a 27. Le merci vincolate a tali regimi prima del recesso, che si trovano a tale data nel territorio dell'UE a 27, non sono coperte da un'autorizzazione valida. Tali regimi dovrebbero essere quindi appurati prima della data del recesso.



ESPORTAZIONE: gli scenari possibili - 1

Merci svincolate per l'esportazione dall'UE a 27 prima del recesso con uscita dal Regno Unito.

Le merci sono ancora nell'UE a 27 alla data del recesso:

- l'ufficio situato alla frontiera dell'UE a 27 procede ad una diversione del movimento e conferma l'uscita delle merci, inviando il relativo messaggio all'ufficio di esportazione;
- la stessa procedura si applica per merci destinate ad uscire da un ufficio dell'UE a 27, previo attraversamento del Regno Unito.

Le merci sono già nel Regno Unito alla data del recesso:

- il Regno Unito non potrà inviare alcun messaggio di conferma dell'uscita tramite ECS;
- l'ufficio di esportazione unionale dovrà chiudere il movimento sulla base di prove alternative.



Esportazione dal Regno Unito con ufficio doganale di uscita situato nell'UE a 27.

Le merci si trovano ancora nel Regno Unito alla data del recesso:

- nel momento in cui le merci entrano nel territorio dell'UE a 27 devono essere trattate come merci terze;
- per raggiungere l'ufficio di uscita dovranno essere vincolate al regime di transito esterno;
- presso l'ufficio di uscita sarà presentata una notifica o una dichiarazione di riesportazione.

Le merci sono già nell'UE a 27 alla data del recesso:

- l'ufficio di uscita dall'UE a 27 non potrà più comunicare all'ufficio di esportazione nel Regno Unito l'uscita delle merci tramite ECS;
- l'ufficio di uscita, a richiesta dell'operatore, è tenuto a rilasciare prova dell'uscita della merce (es vistando il DAE).



EXCISE ONGOING MOVEMENTS

Movimento	Ubicazione delle merci alla data del recesso	
	nel Regno Unito	nell'EU-27
Dal Regno Unito all'UE-27	Formalità doganali; chiusura (ad esempio interruzione) del movimento nell'EMCS da parte dello SM di destinazione dell'UE-27 + eventuale nuovo e-AD dal luogo di importazione	Considerare valido il movimento dei prodotti sottoposti ad accisa e chiuderlo normalmente
Dall'UE-27 al Regno Unito	Prova alternativa di uscita (prova del fatto che le merci si trovano nel Regno Unito) per chiudere il movimento nello SM di spedizione dell'UE-27	Cambiamento di destinazione
Attraverso il Regno Unito	Formalità doganali per l'entrata nello SM di destinazione dell'UE-27 e l'e-AD/il documento di accompagnamento di riserva (DAR) è la prova della posizione unionale	Nello SM di destinazione: conclusione normale Negli altri SM dell'UE-27: formalità doganali per l'attraversamento del Regno Unito, se applicabili, e l'e-AD/il documento di accompagnamento di riserva (DAR) è la prova della posizione unionale



Il trasporto di merci su strada

A decorrere dalla data del recesso, il trasporto di merci su strada tra l'UE ed il Regno Unito subirà limitazioni e sarà assoggettato ad un sistema internazionale di contingentamento.

L'unione europea ha tuttavia già adottato il Reg. (UE) 2019/501, grazie al quale gli operatori del Regno Unito saranno autorizzati in via temporanea a trasportare merci nell'Unione, ferma restando la reciprocità.

Il regolamento si applicherà fino al 31 dicembre 2019, tuttavia la Commissione europea ne ha proposto la proroga fino al 31 luglio 2020.



Il commercio con il Regno Unito in taluni settori

- Dual use: il Reg. (UE) n.2019/496 ha aggiunto il Regno Unito all'elenco delle destinazioni per le quali è prevista l'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione (la disposizione si applica a partire dal giorno successivo al recesso);
- A decorrere dalla data del recesso, se l'importazione/esportazione della merce è subordinata a licenza a norma del diritto dell'Unione, le spedizioni dall'UE a 27 verso il Regno Unito e viceversa richiederanno una licenza di importazione/esportazione (rifiuti; sostanze chimiche pericolose; sostanze che riducono lo strato di ozono; mercurio e talune miscele di mercurio; precursori di droghe; organismi geneticamente modificati; esemplari di specie minacciate di estinzione; beni culturali; diamanti grezzi; beni a duplice uso; armi da fuoco e munizioni; tecnologia e materiale militare; merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte o per la tortura). A decorrere dalla medesima data le licenze rilasciate dal Regno Unito in base al diritto dell'Unione, non saranno più valide;
- A decorrere dalla data del recesso, le norme dell'UE sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali non si applicheranno più al Regno Unito;
- A decorrere dalla data del recesso, le importazioni di prodotti alimentari dal Regno Unito dovranno rispettare le disposizioni unionali in materia di etichettatura, composizione, autorizzazione e produzione degli alimenti, nonché le disposizioni sui controlli al momento dell'ingresso nel territorio dell'Unione.



...per saperne di più

- <https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit>
- https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-it

